



**CASSA EDILE**  
**DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Trento, 31 maggio 2016

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI**

Prot. : 4391/AF

**A TUTTI I CONSULENTI**

Telefono : 0461.380120

**LORO SEDI**

Oggetto : Contributo minimo APE

Funzionario : Ufficio CED

Le imprese edili mensilmente sono tenute a denunciare e versare alla Cassa Edile cui sono iscritte la somma degli importi di accantonamento e di contributi dovuti per ogni singolo operaio.

Sul sito della Cassa Edile di Trento ([www.cassaediletn.it](http://www.cassaediletn.it)) è facile rilevare quali sono le voci cui sono destinate le cifre versate a titolo di contribuzione. Del totale contributivo pari allo 10,032% il 4,80% è destinato all'APE (Anzianità Professionale Edile) che, a grandi linee, corrisponde agli scatti di anzianità previsti nei contratti diversi dell'edilizia.

L'APE viene pagata una volta all'anno, ad inizio maggio, a tutti i lavoratori che possono far valere, nel biennio precedente, almeno 2.100 ore lavorate od equivalenti.

La contribuzione versata dall'impresa per ogni singolo operaio per APE dipende dalla retribuzione dello stesso e dalle ore lavorate (esempio: ore lavorate 160, paga oraria € 10,00; imponibile contributivo APE €. 1.600,00; contributo APE 4,80% = € 76,80).

E' stato recentemente sottoscritto dalle Parti Sociali, Associazioni Imprenditoriali e Sindacati, un accordo in base al quale viene fissato un contributo minimo mensile APE di € 35,00 per lavoratore.

In altri termini, qualora il calcolo del contributo APE per ciascun lavoratore dia un importo pari o superiore a 35 euro, il contributo minimo non troverà applicazione; qualora invece dal calcolo ordinario scaturisca un importo inferiore, l'impresa sarà tenuta al versamento dell'integrazione al suddetto minimo.

La norma in esame non si applicherà, nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- assenza di durata complessiva non inferiore a 80 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

La richiamata innovazione infine, entrerà in vigore con la denuncia relativa al **mese di maggio 2016.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE